

PRESIDENZIALE N. 13/22/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1799/DDA/NV - DDA/4752 - <https://pepperlive.info>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/4752, pervenuta in data 28 novembre 2022 (prot. n. DDA/0004590), è stata segnalata dal sig. Stefano Azzi, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, in quanto titolare dei diritti audiovisivi delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie B per la stagione 2021/2022, la messa a disposizione, sul sito *internet* <https://pepperlive.info> raggiungibile anche attraverso il nome a dominio <https://projectlive.info>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie B, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
DAZN Limited	Parma vs Modena	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Pisa vs Ternana	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Reggina vs Benevento	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Citadella vs Cosenza	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Perugia vs Genoa	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Licenziatario	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Frosinone vs Cagliari	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Brescia vs Spal	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Como vs Bari	2022	https://pepperlive.info
DAZN Limited	Sudtirol vs Ascoli	2022	https://pepperlive.info

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *"Pepperlive.info e <https://projectlive.info>" è una piattaforma online che, senza necessità di iscrizione e/o di pagamento, consente all'utilizzatore di fruire a titolo gratuito di vari eventi sportivi nazionali e internazionali, tra i quali la 14esima giornata di Serie B svoltasi il 26 e il 27 Novembre della stagione sportiva 2022/23. Le opere digitali (in questo caso, le partite di Serie B) vengono così trasmesse in violazione della legge sul diritto di autore. Si evidenzia, tramite una serie di screenshot, come l'utente possa accedere a tutte le partite di Serie B di cui DAZN è licenziataria ufficiale, unitamente ad Helbitz Media. Viene qui di seguito riportato il relativo link, della Lega Serie b, a dimostrazione della titolarità dei succitati diritti: <https://www.legab.it/news/laserie-bkt-2021-2024-su-dazn>".*

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano messi sistematicamente a disposizione link che conducono alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del campionato italiano di calcio di serie B in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali link, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva degli eventi di cui il soggetto istante è titolare in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società PDR Ltd, Public Domain Registry, sussidiaria interamente di proprietà della Endurance International Group, Inc. con sede in 10 Corporate Dr Ste 300 Burlington, Massachusetts, 01803-4200 United States raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@publicdomainregistry.com, per conto di Privacy Protect LLC con sede in 10 Corporate Dr, Burlington, MA 01803, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo mail contact@privacyprotect.org; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società IWS NETWORKS LLC con sede in 09 Aghayan str Yerevan, Armenia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica info@hostplay.com e info@iws.co, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Stoccolma, Svezia;

4. con comunicazione del 29 novembre 2022 (prot. n. DDA/0004623), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1799/DDA/NV** relativo all'istanza DDA/4752, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater della legge n. 633 del 1941. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo

carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b*), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 29 novembre 2022, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater della legge n. 633 del 1941;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste

di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **<https://pepperlive.info>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<https://pepperlive.info>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<https://pepperlive.info>** nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella